



Deliberazione di Giunta Municipale N. 41 del 19/07/2023

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

OGGETTO: Approvazione nuovo "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza e del trattamento dei dati personali".

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di Luglio alle ore 13:00, presso la sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO D'ALFONSO AVV. PIETRO e con l'intervento degli Assessori:

<u>CARICA</u>	<u>COGNOME E NOME</u>	<u>PRESENTE</u>
SINDACO	D'ALFONSO AVV. PIETRO	SI
VICE SINDACO	LIPPOLIS ANTONELLA	SI
ASSESSORE	ANNESE SERGIO	SI
ASSESSORE	LUONGO PIERO FRANCESCO	SI
ASSESSORE	NUNZELLA EMILIA	SI
ASSESSORE	BOLOGNINO COSIMA	SI

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale DOTT. ALBANO GIOVANNI .

Il Presidente SINDACO D'ALFONSO AVV. PIETRO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE	Parere:
Data: 18/07/2023	Data:
Responsabile del Settore LORE' LUIGI	Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che::

con decreto Sindacale num 14 del 30.06.2023 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore Polizia Locale;

con Deliberazione Commissariale n. 63 del 04/05/2023, assunti i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;

con Deliberazione Commissariale n. 64 del 04/05/2023, assunti i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;

con Deliberazione Commissariale n. 67 del 11/05/2023, assunti i poteri della Giunta Municipale, è stato approvato il PEG armonizzato per le annualità 2023/2025

DATO ATTO che questo Comune, al fine della protezione dei dati personali acquisiti tramite i sistemi e gli impianti di videosorveglianza si era già dotato di un apposito “regolamento comunale per la disciplina dell’impianto di videosorveglianza nel territorio comunale di Pulsano”, approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 46 del 06 aprile 2023;

RILEVATO che il predetto Regolamento era finalizzato esclusivamente ad assicurare la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che nell’ambito del territorio di questo Comune da alcuni anni vanno sempre più ad aumentare gravi fatti criminosi a danno sia dell’incolumità fisica delle persone sia dei beni di privati ma anche degli edifici e dei beni comunali;

ATTESO che, le forze dell’ordine, nonostante il loro costante impegno, non sempre riescono a far fronte con la loro attività di prevenzione e di repressione alla molteplicità di detti eventi delittuosi e di comportamenti eseguiti in violazione delle norme legislative e regolamentari in materia di polizia amministrativa e di polizia locale, e ciò a causa del notevole numero degli stessi eventi e della vastità del territorio comunale da vigilare e controllare rispetto ai quali l’organico e i mezzi assegnati al Corpo di Polizia Locale risultano sempre insufficienti;

RILEVATA l’esigenza di prevenire e contrastare, con maggiore celerità e in modo sistematico e capillare, gli innumerevoli comportamenti illeciti commessi nei vari ambiti della vita sociale della collettività pulsanese, attraverso sistemi e impianti di videosorveglianza, utilizzando ulteriori e più tecnicamente avanzati dispositivi di ripresa video, fissi e mobili, da utilizzare per perseguire le seguenti finalità di interesse pubblico, le cui funzioni amministrative sono attribuite dall’ordinamento giuridico anche ai Comuni: assicurare l’ordine e la sicurezza urbana; prevenire i pericoli che possono minacciare l’incolumità pubblica, al fine di tutelare l’integrità fisica delle persone; prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria; tutelare e salvaguardare l’arredo urbano, le aree verdi e i parchi cittadini; monitorare i flussi del traffico veicolare onde assicurare la sicurezza stradale nei centri urbani e sulle strade interessate da un intenso traffico nonché per prevenire e rilevare le infrazioni; tutela degli immobili di proprietà o in gestione del Comune, ivi compresi gli edifici scolastici; tutela dell’ambiente e controllo del territorio con riferimento all’abbandono e al corretto conferimento dei rifiuti; rilevare le violazioni al Codice della strada e delle altre norme legislative e regolamentari in materia di polizia amministrativa; promuovere eventi culturali e turistici; svolgere attività di protezione civile;

VISTE le seguenti fonti di diritto attinenti alle funzioni istituzionali dei Comuni:

- l’art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, afferente le funzioni amministrative di competenza dei Comuni;
- l’art. 19 del D.L. 95/2012-L. 135/2012, che individua le funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

- la legge 7 marzo 1986, n. 65 “*Ordinamento della polizia municipale*”;
- la legge della Regione Puglia 14 dicembre 2011 n. 37 “*Ordinamento della polizia locale*”;
- gli artt. 822 e seguenti del Codice civile relativi ai beni appartenenti alle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 828, il quale dispone, implicitamente anche per la tutela dei diritti concernenti la proprietà dei beni delle pubbliche amministrazioni, che detti beni pubblici “sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice”;

RITENUTO necessario provvedere a disciplinare con un nuovo regolamento le modalità e i limiti di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte di questa Amministrazione comunale al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali acquisibili attraverso le immagini, i fotogrammi e i video registrati dagli stessi impianti di registrazione, e ciò in conformità alle sopraggiunte vigenti fonti di diritto eurounitarie e nazionali nonché ai conseguenziali provvedimenti di indirizzo e vincolanti adottati dal Garante della protezione dei dati personali nazionale;

VISTI le seguenti fonti di diritto e i provvedimenti afferenti la protezione dei dati personali:

- il Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*” (di seguito anche RGPD”);
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (di seguito anche “D.Lgs. 196/2003” o “Codice Privacy”);
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51 “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*” (di seguito anche “D.Lgs. n. 51/2018);
- la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “*relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;
- la circolare del Capo della Polizia n.558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005;
- la circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010,
- le Linee Guida EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019 - Versione 2020 “*sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video*” (di seguito anche “Linee Guida EDPB n. 3/2019”);
- le Linee Guida EDPB (European Data Protection Board) n. 7/2020 sui concetti di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento ai sensi del RGDP;
- il Provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010 “*Provvedimento in materia di videosorveglianza*”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 “*disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*”;
- l’art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 “*Statuto dei lavoratori*”;
- il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito dalla Legge 18 aprile 2018 n. 48 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “*Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*”
- Linee guida e provvedimenti generali del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali.
- Regolamento comunale relativo ai dati sensibili e giudiziari approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°51 del 25/05/2018, integrato con deliberazioni del Commissario straordinario n.52 del 25/05/2018;
- Regolamento comunale per la protezione dei dati personali approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 52 del 25/05/2018;

VISTO l’art. 6, commi 7 e 8, del d.l. 23/02/2009 convertito dalla legge 23/04/2009, n. 38 “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, le cui disposizioni, al fine di tutelare la sicurezza urbana, consentono ai Comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico e di poter conservare i dati, le informazioni e le immagini raccolte per sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;

RAPPRESENTATA la particolare esigenza di dovere necessariamente conservare i dati, le informazioni e le immagini acquisite tramite i sistemi di videosorveglianza anche oltre il predetto periodo di sette giorni al fine di poter svolgere tutte le attività obbligatoriamente prescritte dall'ordinamento giuridico per perseguire nelle competenti sedi le diverse responsabilità di natura amministrativa, civile e penale degli autori dei comportamenti illeciti accertati;

VISTO il nuovo adottando Regolamento comunale sulla disciplina della videosorveglianza e del trattamento dei dati personali, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, che disciplina nel dettaglio le finalità e i mezzi del trattamento nonché individua i soggetti del trattamento, le modalità di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati personali mediante apparecchi e sistemi di videosorveglianza da attivare sul territorio comunale;

DATO ATTO che tale Regolamento da adottare è conforme alle vigenti normative eurounitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali;

RITENUTO che le disposizioni previste nell'adottando nuovo Regolamento comunale sulla videosorveglianza sono state redatte in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento Ue n. 679/2016 e che i trattamenti dei predetti dati sono da considerarsi leciti ai sensi dell'art. 6, prf. 1, lettere c) ed e), del Regolamento UE n. 679/2016, in quanto le rispettive finalità hanno una specifica base giuridica;

DATO ATTO che l'utilizzo delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza così come previsto è realmente proporzionato agli scopi prefissati e legittimamente perseguiti dal Comune di Pulsano;

PROPONE

- a) di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza", costituito da n. 25 articoli e da tre allegati, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di ritenere il precedente Regolamento sulla disciplina della video sorveglianza approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 46 del 6 aprile 2023 sostituito dal nuovo approvato Regolamento di cui alla precedente lettera a);
- c) di pubblicare il nuovo Regolamento e i suoi allegati, unitamente alla presente deliberazione, all'Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile della protezione dei dati di questo Comune con nota prot. n. 12993 in data 18.07.2023;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti della Giunta motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse;

Con voti favorevoli, resi all'unanimità nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di confermare la premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

- a) di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza”, costituito da n. 25 articoli e da tre allegati, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di ritenere il precedente Regolamento sulla disciplina della video sorveglianza approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 46 del 6 aprile 2023 sostituito dal nuovo approvato Regolamento di cui alla precedente lettera a);
- c) di pubblicare il nuovo Regolamento e i suoi allegati, unitamente alla presente deliberazione, all’Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

Successivamente,

LA GIUNTA MUNICIPALE

con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
SINDACO D'ALFONSO AVV. PIETRO

Il Segretario Generale
DOTT. ALBANO GIOVANNI

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

- A. è stata trasmessa
[] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N. _____ del 24/07/2023
[] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N. _____ del _____
- B. è divenuta esecutiva
il giorno 19/07/2023 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4
D.Lgs. n. 267/2000.
- C. è stata pubblicata in data 24/07/2023 (N. 1366 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Pulsano, Li 24/07/2023

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Arcangelo LIBERA

COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Approvato
con deliberazione della Giunta Comunale
n. ▼ del ▼

INDICE

	CAPO I - PRINCIPI GENERALI
art. 1	Oggetto del regolamento.
art. 2	Definizioni.
art. 3	Finalità dei trattamenti dei dati acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza.
	CAPO II - IMPIANTI E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
art. 4	Impianti di videosorveglianza.
art. 5	Utilizzo di telecamere mobili.
	CAPO III - Videosorveglianza per la sicurezza integrata
art. 6	Videosorveglianza per la sicurezza integrata.
art. 7	Sicurezza integrata partecipata da soggetti privati.
	CAPO IV - GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
art. 8	Immobili comunali, aree e spazi pubblici da sottoporre a videosorveglianza.
art. 9	Gestione dei sistemi di videosorveglianza.
	CAPO V - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 10	Accesso ai locali ospitanti gli impianti di videosorveglianza.
art. 11	Credenziali per l'accesso agli impianti di videosorveglianza.
art. 12	Attività propedeutiche all'acquisizione delle immagini.
art. 13	Principi cui conformare il trattamento dei dati.
	CAPO VI - SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
art. 14	Titolare del trattamento.
art. 15	Contitolare del trattamento.
art. 16	Titolare autonomo del trattamento.
art. 17	Responsabili del trattamento.
art. 18	Accesso ai locali ospitanti gli strumenti informatici.
art. 19	Incaricati del trattamento.
	CAPO VII - SICUREZZA DEI DATI
art. 20	Sicurezza del trattamento.
art. 21	Provvedimenti in caso di violazione di dati personali.
	CAPO VII - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
art. 22	Diritti dell'interessato.
art. 23	Strumenti di tutela dell'interessato.
	CAPO VIII - NORME FINALI
art. 24	Pubblicità e divulgazione del presente Regolamento.
art. 25	Entrata in vigore e sostituzione del precedente Regolamento.
	ALLEGATI
A	Informativa minima-cartello modello
B	Informativa completa
C	Disciplinare utilizzo videocamere mobili

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento.

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano:
 - a) l'individuazione delle finalità per le quali si rende necessario utilizzare e gestire impianti di videosorveglianza, fissi e mobili, (di seguito anche "impianti") attraverso cui riprendere, registrare e conservare fotogrammi, immagini e suoni (di seguito anche "dati personali" o "dati") in aree e spazi pubblici, all'esterno e/o all'interno di edifici e strutture ospitanti servizi e uffici del Comune di Pulsano (di seguito anche "edifici comunali");
 - b) la individuazione delle tipologie di impianti da utilizzare;
 - c) l'individuazione degli spazi e delle aree pubbliche nonché degli edifici da sorvegliare con impianti fissi;
 - d) le modalità di utilizzo degli impianti ;
 - e) le modalità e i limiti di trattamento dei dati acquisiti tramite gli impianti;
 - f) l'individuazione dei soggetti interni ed esterni cui compete svolgere le attività di gestione dei citati impianti e le attività del trattamento dei dati acquisiti tramite gli impianti, nonché le relative competenze.
2. In materia di protezione dei dati personali, per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia a :
 - Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito anche RGPD");
 - Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito anche "D.Lgs. 196/2003" o "Codice Privacy");
 - Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51 "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*"; (di seguito anche "D.Lgs. n. 51/2018)
 - la Direttiva europea (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
 - Linee Guida EDPB (European Data Protection Board) n. 3/2019 - Versione 2020 "*sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video*" (di seguito anche "Linee Guida EDPB n. 3/2019");
 - Linee Guida EDPB (European Data Protection Board) n. 7/2020 sui concetti di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento ai sensi del RGDP;
 - Provvedimento del Garante Privacy 8 aprile 2010 "*Provvedimento in materia di videosorveglianza*";
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 "*disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*";
 - Legge 20 maggio 1970 n. 300 "*Statuto dei lavoratori*";
 - D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito dalla Legge 18 aprile 2018 n. 48 "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*";
 - Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "*Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*"
 - Linee guida e provvedimenti generali del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali.
 - Regolamento comunale relativo ai dati sensibili e giudiziari approvato con deliberazione C.C. n. del, integrato con deliberazione C.C. n. del

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	pag. 4
-------------------	--	-----------

- Regolamento comunale per la protezione dei dati personali approvato con deliberazione G.M. n. del; (di seguito anche "Regolamento Privacy");

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per :

- a) «**impianto di videosorveglianza**»: qualunque impianto, fisso o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere, registrare, conservare immagini e suoni, collegato ad un sistema di videosorveglianza;
- b) «**sistema di videosorveglianza**»: l'insieme di apparati tecnici (hardware) e informatici (software) finalizzati alla ripresa, alla registrazione e alla conservazione di fotogrammi, immagini e suoni, al monitoraggio e alla trasmissione di dati personali, e al controllo associato, utilizzato per sorvegliare aree e spazi pubblici ovvero edifici ospitanti servizi e uffici del Comune;
- c) «**Garante della Privacy**» o «**Garante**»: l'autorità pubblica indipendente di controllo istituita dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento UE 2016/679;
- d) «**dato personale**» o «**dato**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
ai fini del presente regolamento rientrano in tale definizione le immagini, i fotogrammi e i video che consentono, anche con l'acquisizione successiva di altri dati, l'identificazione delle persone riprese
- e) «**dati sensibili**» o «**dati particolari**»: i dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale della persona;
- f) «**dati genetici**»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- g) «**dati biometrici**»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- h) «**dati relativi alla salute**»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- i) «**dati giudiziari**»: i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'art. 6, paragrafo 1, del RGDP;
- j) «**interessato**»: la persona fisica cui si riferiscono i dati oggetto del trattamento;
- k) «**trattamento**»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- l) «**comunicazione**»: il trasmettere o dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati - diversi dall'interessato, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati del trattamento - in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- m) «**diffusione**»: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati e indeterminabili, in qualunque forma (pubblicazione online, manifesti, radio, televisione), anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- n) «**profilazione**»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
 - o) «**pseudonimizzazione**»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
 - p) «**blocco del trattamento**»: un apposito contrassegno, apposto attraverso un dispositivo tecnico-informatico, che indica il dovere o la volontà dell'amministrazione di non trattare ulteriormente alcuni dati personali contenuti nell'archivio informatizzato;
 - q) «**archivio**»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
 - r) «**titolare del trattamento**»: il Comune di Pulsano (di seguito anche "Comune"), a cui compete determinare le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; le finalità del trattamento hanno la loro base giuridica direttamente dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea (di seguito anche "UE") o dello Stato italiano (di seguito anche "Stato");
 - s) «**responsabile del trattamento**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - t) «**incaricato del trattamento**»: la persona fisica che, agendo sotto l'autorità e secondo le istruzioni del Titolare o del Responsabile del trattamento, sia stato autorizzato ad accedere ai dati personali per svolgere operazioni di trattamento;
 - u) «**destinatario**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione europea o dello Stato non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
 - v) «**terzo**»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
 - w) «**consenso dell'interessato**»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
 - x) «**violazione dei dati personali**»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - y) «**profilazione**»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
 - z) «**pseudonimizzazione**»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
2. Per le altre definizioni si rinvia all'articolo 4 del RGPD.

Articolo 3**Finalità dei trattamenti dei dati acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza.**

1. I dati personali acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza possono essere trattati dal Comune di Pulsano al fine di assicurare il corretto adempimento delle sue funzioni istituzionali in virtù di un obbligo legale ovvero per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. [art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e par. 3 del RGPD - art. 2-ter del Codice], solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, e precipuamente per le seguenti finalità:
 - a) svolgere funzioni istituzionali attribuite al Comune dall'ordinamento giuridico (art. 13 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 19 del D.L. 95/2012-L. 135/2012; legge 7 marzo 1986, n. 65 "Ordinamento della polizia municipale"; legge della Regione Puglia 14 dicembre 2011 n. 37 "Ordinamento della polizia locale");
 - b) assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 54, c. 1, d.lgs. 267/2000)
 - c) prevenire pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, al fine di tutelare l'integrità fisica delle persone, e la sicurezza urbana, al fine di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali attività illecite, episodi di microcriminalità diffusa e predatoria, lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti; (art. 54, c. 4 e 4-bis, d.lgs. 267/2000)
 - d) superare situazioni: di incuria e degrado del territorio e dell'ambiente, con particolare attenzione al conferimento dei rifiuti solidi urbani nel rispetto della relativa disciplina, nonché del patrimonio culturale; di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, della tutela del libero utilizzo di determinati spazi, aree e luoghi pubblici che, presentando in situazioni contingenti particolari criticità, sono meritevoli di particolare tutela anche in concomitanza di eventi e manifestazioni; (art. 50, c. 5, d.lgs. 267/2000)
 - e) prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; tutelare e salvaguardare l'arredo urbano, le aree verdi e i parchi cittadini; (art. 5, comma 2, D.L. n. 14/2017-L. n. 48/2018)
 - f) tutelare i beni mobili e immobili di proprietà del Comune ovvero gli immobili comunque ospitanti servizi e/o uffici pubblici; (Codice Civile)
 - g) monitorare i flussi del traffico veicolare onde assicurare la sicurezza stradale nonché prevenire e rilevare le infrazioni; (art. 201 C.d.S., art. 2, L. 689/81, art. 12 c. 2 L. 248/2006)
 - h) svolgere attività per finalità di polizia amministrativa e ambientale; (art. 19 D.L. 95/2012 - L. 125/2012)
 - i) svolgere attività di protezione civile (d.lgs. 02/01/2018, n. 1).
2. Nel provvedimento della Giunta Comunale con cui si decide l'utilizzazione di uno o più impianti dovrà essere anche indicata la relativa finalità pubblica da perseguire e la norma giuridica che ne costituisce la base giuridica nonché, il risultato della valutazione d'impatto dei trattamenti da eseguirsi sulla protezione dei dati prevista dall'art. 35 del RGPD e del provvedimento del Garante della Privacy n. 467 dell'11/10/2018.
3. Qualora un dispositivo installato per perseguire una determinata finalità debba essere utilizzato per una diversa finalità è doveroso che tale ulteriore utilizzo e la relativa finalità siano previsti con apposita deliberazione giunta adeguatamente motivata; e che il relativo trattamento dei dati sia correttamente attuato secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.
4. Fatto salvo il divieto di utilizzare impianti audiovisivi e altri strumenti per il controllo anche a distanza dei lavoratori dipendenti, l'installazione e l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza negli edifici e nei luoghi in cui si svolgono attività di lavoro da parte di dipendenti del Comune o di altri soggetti giuridici impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio comunale sono consentiti previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza di accordo, i predetti impianti e

strumenti occorre la preventiva autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. (art. 4 Legge n. 300/1970)

CAPO II IMPIANTI E SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 4 Impianti di videosorveglianza.

1. Le telecamere posizionate nelle aree e negli spazi pubblici nonché all'esterno e all'interno degli edifici e delle strutture comunali devono essere impostate in modo tale che l'inquadratura interessata per le riprese sia tale da limitare l'acquisizione delle immagini strettamente necessarie per il perseguimento delle rispettive finalità, in particolare nelle aree frequentate da una rilevante presenza di persone fisiche (zone turistiche, edifici scolastici, edifici religiosi, ecc.).
2. L'utilizzazione di impianti audio-visivi, così dette "fototrappole", diretti a contrastare l'attività di deposito abusivo di rifiuti e sostanze pericolose deve mirare a:
 - a) scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che comporta, oltre la compromissione del decoro urbano e l'inquinamento ambientale, anche l'esborso di considerevoli spese per la rimozione dei materiali depositati e la bonifica dei siti interessati dalle micro discariche;
 - b) la rilevazione, la prevenzione e il controllo delle infrazioni svolte dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - c) l'acquisizione di prove.
3. Dei dati personali acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza soltanto i fotogrammi, le immagini e i video da cui si evincono i comportamenti illeciti e i dati che consentono di identificare gli autori dei predetti comportamenti possono essere oggetto di ulteriori operazioni di trattamento necessario per perseguire amministrativamente e/o penalmente e/o civilmente detti comportamenti. Gli altri fotogrammi, immagini e video comunque non correlati a violazioni delle norme giuridiche poste a fondamento delle finalità per cui sono stati attivati gli impianti di videosorveglianza non dovranno essere oggetto di alcuna ulteriore operazione di trattamento e dovranno essere cancellati in modo automatico dal programma informatico ovvero da un incaricato del trattamento debitamente autorizzato non oltre lo scadere del periodo di tempo previsto per la conservazione degli stessi dati.
4. Per il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 3 possono essere utilizzate, oltre a impianti di videosorveglianza fissi, anche telecamere mobili.
5. Se dalla visualizzazione delle immagini acquisite per determinate finalità predefinite dovessero essere accertati comportamenti illeciti riconducibili al perseguimento obbligatorio di altre finalità pubbliche previste da norme giuridiche, in particolare quelle in materie afferenti alle attività di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Pubblica, il dipendente comunale nella qualità di incaricato del trattamento, tramite il proprio responsabile di settore, deve provvedere senza ritardo alla trasmissione dei relativi dati all'autorità giudiziaria competente a perseguire i relativi comportamenti illeciti.
6. Per perseguire una o più finalità di cui all'articolo 3 il titolare del trattamento può affidare la fornitura e/o l'installazione e/o la gestione e/o la manutenzione dell'intero sistema di videosorveglianza o soltanto di alcune sue parti (impianti di videosorveglianza, hardware e software) ad un soggetto esterno che dovrà impegnarsi per iscritto ad osservare anche le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5

Utilizzo di telecamere mobili.

1. Per specifiche esigenze volte al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento il Comune, verificate le circostanze correlate alle finalità dei servizi di videosorveglianza da espletare e l'eventuale diverso impatto sulla protezione dei dati, può utilizzare anche particolari dispositivi di videosorveglianza, quali:
autovelox : strumento elettronico utilizzato per misurare la velocità di un autoveicolo al fine di contestare la violazione dell'art. 142 del C.d.S.
phored: strumento elettronico utilizzato per l'accertamento dell'attraversamento con semaforo rosso in violazione dell'art.146 cds;
Scout e Scout-speed : strumentazione elettronica, dotata di telecamera e laser, installata su strada o a bordo di una autovettura istituzionale per effettuare le seguenti operazioni:
 - misurazione della velocità per le violazioni dell'art. 142 del C.d.S. effettuata in modalità di stazionamento o con vettura in movimento;
 - rilevamento della lettura delle targhe dei veicoli utile per perseguire le infrazioni al C.d.S. ovvero la mancata scadenza revisione periodica e la mancata copertura assicurativa obbligatoria;
 - possibilità di effettuare fotogrammi e registrazioni video per la contestazione di infrazioni al C.d.S. e accertamenti di varia natura per il controllo del territorio;**body-cam** : telecamera indossata sul capo di vestiario di un addetto al Corpo di Polizia Locale;
dash-cam : telecamera posizionata a bordo dei veicoli di servizio della Polizia Locale;
drone : strumento, dotato di videocamere, che, tramite un telecomando da remoto, può sollevarsi dal terreno e sorvolare aree del territorio per esigenze di protezione civile, di tutela dell'ambiente, di sicurezza e ordine pubblico, di espletamento di servizi di polizia locale (monitoraggio della viabilità, delle attività edilizie, del conferimento abusivo di rifiuti, di esercizio di discariche abusive di rifiuti, ecc.);
telecamere nomadiche : telecamere dotate di supporti e conformate per una facile ed efficace installazione in diversi siti;
e quant'altro la tecnologia metta a disposizione in futuro.
2. Il Comandante del Corpo di P.L. (di seguito anche "Comandante") deve autorizzare per iscritto, con l'atto di designazione degli incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, gli appartenenti allo stesso Corpo a utilizzare le predette telecamere mobili in conformità al disciplinare-tipo Allegato sub C) al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale. Compete al Comandante integrare e modificare il predetto disciplinare, ove ne sussistano le relative comprovate esigenze, previo parere favorevole del Responsabile per la Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD") per quanto concerne la tutela dei dati personali.

CAPO III

Videosorveglianza per la sicurezza integrata

Articolo 6

Videosorveglianza per la sicurezza integrata.

1. Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalla norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante gli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Corpo della Polizia Locale presso la centrale operativa del Comando. Il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione comunale e di massima autorità locale di pubblica sicurezza, può autorizzare l'accesso ai dati acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza e il trattamento dei relativi dati alla locale Stazione dei Carabinieri, designando il relativo Comandante responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, e ad altre Forze di Polizia di Stato anche tramite l'interconnessione alla banca-dati sulla base di uno specifico accordo e/o progetto diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze nonché ad altri soggetti pubblici o privati individuati dal titolare del trattamento.

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	pag. 10
--------------------------	---	------------

2. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrata è realizzato previa definizione, tramite apposita convenzione, dei ruoli e delle responsabilità di tutti i soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti, per finalità di sicurezza pubblica e/o sicurezza urbana che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Compete alla Giunta Comunale con apposita deliberazione individuare i soggetti con cui attuare la videosorveglianza per la sicurezza integrata e approvare lo schema della convenzione di cui al comma 2, su proposta del Comandante del Corpo di Polizia Locale, sentito il parere del Responsabile della protezione dei dati.
4. Il trattamento dei dati effettuato per le finalità afferenti la sicurezza integrata deve essere svolto in conformità anche alla normativa di cui al d.lgs n. 51/2018, come da Direttiva Polizia Europea.
5. L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana consente al Comune di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti pubblici del territorio.
6. Il Comune partecipa ai progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza per la sicurezza integrata sia per evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati e sia per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori presenti del territorio comunale.
7. Il Comune aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri soggetti pubblici e soggetti privati presenti nel territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia nel caso di una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti pubblici e privati, anziché nel diverso caso di gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune può trattare le immagini esclusivamente nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali e per le finalità di cui all'articolo 3.
8. Il Comune favorisce la realizzazione di progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati.
9. Il Comune può prevedere detrazioni fiscali o tributarie, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa, in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di cui al punto precedente.
10. Compete alla Giunta Comunale adottare gli schemi tipo di convenzione o di accordo da stipulare con i predetti soggetti e al Comandante del Corpo di P.L. integrare detti schemi con disposizioni attinenti agli aspetti tecnici e di gestione dei sistemi di videosorveglianza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

Articolo 7

Sicurezza integrata partecipata da soggetti privati.

1. Soggetti pubblici e privati possono partecipare al sistema di sicurezza integrata di cui al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. Le forze di Polizia dello Stato, partecipanti al sistema di sicurezza integrata, nominati Responsabili del trattamento, osservano le disposizioni di cui al presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal Comandante del Corpo di P.L..
3. I rapporti tra il Comune di Pulsano e ciascuno dei soggetti partecipanti devono essere definiti con apposita convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale. Tali convenzioni sono sottoscritte dal

Comandante del Corpo di P.L. in nome e per conto del Comune.

4. I soggetti privati possono presentare istanza di partecipazione all'impianto di videosorveglianza comunale, con proprie reti di telecamere riprendenti aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento, secondo le condizioni definite e in conformità ai criteri tecnico-procedurali stabiliti dalla Giunta Comunale.
5. Possono presentare istanza di partecipazione i seguenti soggetti privati: enti gestori di edilizia residenziale, amministratori di condomini, imprese, anche individuali, associazioni di categoria, consorzi o comitati costituiti fra imprese, professionisti o cittadini residenti.
6. Possono, altresì, presentare istanze di partecipazione alla videosorveglianza integrata per finalità di ordine e sicurezza pubblica gli enti di diritto privato, anche non economici, partecipati con capitale pubblico anche parziale.
7. La Giunta Comunale valuta l'idoneità del progetto allegato all'istanza secondo i seguenti criteri:
 - a) risultato della valutazione d'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati da eseguirsi ai sensi dell'art. 35 del RGDP e del provvedimento del Garante della Privacy n. 467 dell'11/10/2018;
 - b) durata della convenzione;
 - c) caratteristiche del sito dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica;
 - d) rispondenza dei dispositivi e interoperabilità dei software che si intendono impiegare alle caratteristiche tecniche dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Pulsano;
 - e) numero dei punti di ripresa, costituito ognuno da almeno una telecamera;
 - f) ottimizzazione dei punti di ripresa;
 - g) disponibilità di una linea di telecomunicazione adatta a trasmettere le immagini alla rete comunale;
 - h) sicurezza dell'installazione dei dispositivi di integrazione dell'impianto con la rete comunale, forniti dall'amministrazione;
 - i) presenza di un referente unico dell'impianto;
 - l) cause di rescissione e di risoluzione anticipata della convenzione.
8. Sulla proposta da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale devono essere acquisiti i preventivi pareri del Comandante del Corpo di P.L. e del Responsabile per la protezione dei dati.
9. Approvato il progetto, la partecipazione del soggetto privato viene formalizzata con apposita convenzione sottoscritta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, in cui sono specificate in dettaglio:
 - a) le aree o spazi pubblici interessate dalla videosorveglianza;
 - b) gli oneri a carico del privato, per :
 - acquistare i dispositivi hardware, i software e ogni accessorio necessario per la connessione al sistema centrale e la cartellonistica, secondo le indicazioni fornite dai competenti organi comunali;
 - mettere le predette apparecchiature a esclusiva disposizione del Comune a titolo gratuito, senza che i privati stessi possano vantare alcun titolo o diritto di ingerenza sulla tecnologia connessa e sulla gestione degli impianti di conservazione delle immagini, sulle riprese video, sulla gestione delle immagini acquisite e sul trattamento dei relativi dati, che restano di esclusiva competenza del Comune di Pulsano; le linee di telecomunicazione per la connessione con la rete comunale;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette apparecchiature;
 - c) gli oneri a carico del Comune di Pulsano, per:
 - la fornitura degli apparati di connessione alla rete telematica comunale,
 - la fornitura delle licenze necessarie al sottosistema di registrazione delle immagini,
 - la disponibilità di banca-dati informatica in cui conservare le immagini;
 - le modalità di ripristino degli impianti a seguito di atti vandalici o eventi atmosferici o guasti tecnici;
10. L'esatto posizionamento delle videocamere dei soggetti privati e la loro angolazione di inquadratura di ripresa di aree pubbliche sono stabilite dai soggetti privati d'intesa con il Comandante del Corpo di Polizia Locale.
11. Al termine del periodo di validità della convenzione sarà facoltà, previo accordo tra le parti, rinnovare la convenzione alle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale. In caso contrario sarà compito dell'interessato smantellare l'impianto senza alcun onere per l'amministrazione comunale.

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	pag. 12
--------------------------	---	------------

CAPO IV GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Articolo 8

Immobili comunali, aree e spazi pubblici da sottoporre a videosorveglianza.

1. Gli immobili di proprietà comunale, gli edifici e le strutture ospitanti servizi e/o uffici comunali nonché le aree e gli spazi pubblici da sottoporre a videosorveglianza sono individuati dalla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale può dare ai dirigenti apposite direttive, a seconda della finalità di utilizzo dei sistemi di sorveglianza, in merito alle modalità dell'utilizzo di ciascun sistema, sentiti i competenti Dirigenti e il RPD.
3. Compete al Comandante del Corpo di Polizia Locale l'esatto posizionamento e l'angolazione dell'inquadratura di ripresa delle videocamere installate per la videosorveglianza delle aree, degli spazi e dei luoghi pubblici nonché per la videosorveglianza esterna e/o interna degli immobili di proprietà comunale e degli edifici comunque ospitanti servizi e uffici comunali.

Articolo 9

Gestione dei sistemi di videosorveglianza.

1. I sistemi e gli impianti di videosorveglianza afferenti le aree e gli spazi pubblici nonché gli edifici e le strutture comunali sono gestiti dal Corpo di Polizia Locale e sono collegati alla centrale operativa dello stesso Corpo per la indicizzazione e la conservazione delle immagini registrate sotto la direzione del Comandante del Corpo di P.L..
2. Le immagini registrate dalle videocamere allocati all'esterno e/o all'interno degli edifici pubblici possono essere soltanto visionate in diretta o in differita dal personale autorizzato dal Dirigente del settore a cui è attribuita la gestione del servizio i cui uffici o strutture organizzative sono ospitati negli stessi edifici. Il Dirigente del settore può designare quali "incaricati" del trattamento altri dipendenti, purché inquadrati in una categoria non inferiore alla "C", autorizzandoli all'accesso delle immagini registrate e ai relativi dati personali, previa apposita adeguata istruzione ai sensi dell'art. 29 del RGPD e del Regolamento comunale sulla protezione dei dati personali approvato con deliberazione G.C. n. del (di seguito anche "Regolamento Privacy").
3. Presso la sede ove sono ubicati gli uffici del Corpo della Polizia Locale, in un apposito locale sono posizionati gli strumenti informatici per la memorizzazione, la conservazione e la visione delle immagini, dei fotogrammi e dei video registrati dagli apparecchi di videosorveglianza e per l'ulteriore trattamento dei relativi dati.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale designa, con atto scritto, uno o più addetti dello stesso Corpo aventi la qualifica di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria (di seguito anche "Agenti di P.G.") quali "Incaricati" del trattamento, autorizzando gli stessi ad accedere ai dati personali memorizzati nei sistemi di videosorveglianza e a svolgere le operazioni di trattamento necessarie per perseguire gli eventuali reati e i correlati illeciti amministrativi desumibili dalle immagini, dai fotogrammi e dai video registrati.
5. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale assegna a ciascun "incaricato" del trattamento, autorizzato all'accesso a ciascun o a tutti i sistemi di videosorveglianza nonché alla visione o allo svolgimento del trattamento la password originaria di accesso al sistema, che ciascun "incaricato" dovrà tempestivamente modificarla in una password personale, quest'ultima da sostituire ogni sei mesi e comunque annualmente.
6. Tutte le operazioni di accesso al sistema e di trattamento delle immagini devono essere automaticamente tracciate dal sistema informatico, con la registrazione almeno dei seguenti dati: la password di accesso del dipendente, il giorno e l'ora dell'operazione eseguita, le immagini o fotogrammi o video visionati, le operazioni di trattamento effettuate.
7. La copia di backup della banca-dati di ciascun sistema di videosorveglianza deve essere effettuata su supporti informatici fissi o mobili distinti per ciascun sistema di videosorveglianza, collocati e/o custoditi in luogo diverso dal locale ove è ubicata la relativa banca-dati su cui sono stati memorizzati e trattati i dati successivamente all'atto della loro acquisizione, e custoditi in un armadio metallico di sicurezza la cui chiave di apertura deve essere custodita soltanto da due Ufficiali o Agenti di P.G. di fiducia del Comandante del Corpo di P.L..

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	pag. 14
--------------------------	---	------------

8. La copia di backup deve essere eseguita, di norma, giornalmente e automaticamente dallo stesso sistema informatico. Qualora la funzione di memorizzazione automatica non sia stata attuata ovvero non sia temporaneamente operativa, la copia di backup deve essere assicurata giornalmente da un dipendente appositamente incaricato, per iscritto, di tale operazione.
9. Il Comandante del Corpo di P.L. è il responsabile del procedimento finalizzato a selezionare l'operatore economico a cui affidare la fornitura e la manutenzione degli hardware e dei software dei sistemi di videosorveglianza, avvalendosi, se necessario, di un dipendente comunale o di un soggetto esperto esterno per la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti informatici.
10. Prima di procedere a qualunque operazione di manutenzione degli hardware e/o dei software deve essere effettuata una apposita copia di backup dei dati registrati su un distinto supporto, anche mobile, che consenta comunque la prosecuzione delle attività di trattamento.
11. Per perseguire una o più finalità di cui al precedente articolo 3 il titolare del trattamento può affidare la fornitura e/o l'installazione e/o la gestione degli impianti di videosorveglianza e dei relativi software ad un soggetto esterno, da designare Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 4, del RGDP, il quale dovrà impegnarsi anche ad osservare le disposizioni del presente regolamento.

CAPO V TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 10 Accesso ai locali ospitanti gli impianti di videosorveglianza.

1. La sala di controllo, in cui sono collocati gli strumenti informatici e la banche-dati destinati alla memorizzazione, alle successive operazioni di trattamento e alla conservazione dei dati registrati dalle videocamere ovvero soltanto i monitor che ne consentono la visione, devono essere dotate di un impianto di allarme che non consenta intrusioni illecite dalle finestre e dalla porta di ingresso.
2. L'accesso a detta sala è consentito soltanto ai dipendenti o ad altre persone estranee purché siano stati autorizzati per iscritto dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o dal Dirigente responsabile del trattamento.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma 2 deve precisare: le finalità, le modalità e i limiti di accesso, anche temporali, ai predetti locali ed, eventualmente, agli strumenti o soltanto ai monitor degli impianti di videosorveglianza interessati dalle operazioni da svolgere.
4. L'accesso alla predetta sala da parte di tecnici interni o esterni finalizzato alla manutenzione dell'hardware e dei software ovvero di altri strumenti informatici presenti nei locali nonché da parte di personale anche esterno addetto alla pulizia dei locali deve avvenire possibilmente in presenza di un dipendente che possa vigilare le operazioni da svolgere ovvero devono essere attuate adeguate misure tecniche onde garantire l'integrità e la sicurezza degli impianti di videosorveglianza e dei dati personali ivi contenuti.
5. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare indebiti accessi ai dati ovvero prelievi o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. I dipendenti comunali addetti ai rispettivi servizi hanno comunque l'obbligo di vigilare sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso agli strumenti informatici finalizzati alla conservazione dei dati ovvero all'accesso alla predetta sala da parte di soggetti interni o esterni comunque estranei allo stesso Corpo di Polizia Locale.

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	pag. 15
-------------------	--	------------

Articolo 11 Credenziali per l'accesso agli impianti di videosorveglianza.

1. L'accesso a tutti gli impianti e sistemi di videosorveglianza assegnati in gestione al Corpo di Polizia Locale può essere effettuato esclusivamente da appartenenti allo stesso Corpo di P.L. o da tecnici anche esterni addetti all'installazione o alla manutenzione di hardware e software degli stessi impianti e sistemi purché muniti di credenziali di accesso valide, strettamente personali e di vari livelli di sicurezza rilasciati dal Comandante del Corpo di P.L..
2. La visione delle immagini attraverso i monitor assegnati ad altro Settore del Comune può essere consentito esclusivamente a dipendenti comunali appartenenti allo stesso Settore o a tecnici anche esterni addetti all'installazione e alla manutenzione di hardware e software degli stessi monitor purché muniti di credenziali di accesso valide, strettamente personali e di vari livelli di sicurezza rilasciate dal Dirigente responsabile del Settore competente.
3. Il Comandante del Corpo di P.L. o il Dirigente del Settore competente assegnerà a ciascun soggetto autorizzato ad accedere ai dati ovvero agli impianti di videosorveglianza una password di accesso che dall'assegnatario dovrà essere sostituita con la password personale di cui al comma seguente.
4. Le credenziali per costituire la password di accesso personale devono essere definite, nei suoi elementi costitutivi predefiniti, in modo identico per tutte le persone autorizzate dal Comandante del Corpo di P.L. o dal Dirigente del Settore in modo da garantirne un ottimo livello di sicurezza.
5. Le credenziali di accesso personali dovranno essere sostituite dagli assegnatari non appena ricevuta dal Comandante del Corpo di Polizia Locale la password iniziale e, successivamente, ogni dodici mesi.
6. Un file di *log*, generato automaticamente dal sistema informatico, consentirà di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non deve essere soggetto a cancellazione.

Articolo 12 Attività propedeutiche all'acquisizione delle immagini.

1. L'immagini ripresa dalle videocamere tale da consentire l'identificazione della persona fisica costituisce, ai sensi dell'art. 4, n. 1, del RGPD, un "dato personale". Ne consegue che la ripresa, equivalente alla raccolta o all'acquisizione delle immagini, la registrazione e la conservazione delle stesse immagini tramite gli strumenti informatici del sistema di videosorveglianza nonché le successive operazioni necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 correlate ai distinti sistemi o impianti di videosorveglianza costituiscono "operazioni di trattamento" ai sensi dell'art. 4, n. 2 del RGPD, da doversi eseguire in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003.
2. Dopo avere individuato la finalità da perseguire attraverso ciascun sistema o impianto di videosorveglianza, gli immobili di proprietà comunale e gli edifici ospitanti servizi e/o uffici comunali nonché le aree e gli spazi pubblici da sottoporre a videosorveglianza; e, dopo avere installato le videocamere e il relativo impianto di video sorveglianza, prima di attivare ciascuna videocamera per iniziare ad acquisire le immagini, è doveroso attuare i seguenti adempimenti, nell'ordine di seguito riportato;
 - a) redigere una **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati** (DPIA), ai sensi dell'art. 35 del RGPD), tutte le volte in cui il sistema sfrutti nuove tecnologie dalle quali possano derivare rischi per i diritti e le libertà dei soggetti (ad esempio: sorveglianza sistematiche su larga scala di zone accessibili al pubblico); si rinvia al provvedimento del Garante della Privacy n. 467 dell'11/10/2018 "Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679";
 - b) individuare e porre in essere le **misure tecniche e organizzative** utili per tutelare la sicurezza dei dati;
 - c) fornire agli interessati l'**informativa minima** costituita da apposita cartellonistica conforme al modello previsto dall'allegato 1 del provvedimento in materia di videosorveglianza n. 1712680 adottato dal Garante

in data 08 aprile 2010, riportante il contenuto di cui all'Allegato A), in modo da informare coloro che stanno per accedere in una zona o in un edificio videosorvegliati, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive), nel rispetto delle seguenti modalità:

- in presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
- i cartelli devono essere collocati prima del raggio di azione delle telecamere, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto delle videocamere;
- i cartelli devono avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibili (a circa due metri dal piano di calpestio dei pedoni) in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- i cartelli possono inglobare un simbolo o una stilizzazione della videocamera di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate;
- nell'informativa minima deve essere inserito un chiaro rinvio a una informativa completa contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice; unitamente all'esatta indicazione ove è resa disponibile agevolmente, senza oneri per gli interessati (quali: il sito web istituzionale del Comune, la bacheca o i locali o presso gli sportelli per gli utenti, un messaggio preregistrato disponibile digitando un numero telefonico gratuito;) in ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del RGPD;

- d) fornire agli interessati l'**informativa completa**, conforme allo schema Allegato sub B) riportante gli elementi individuati dall'art. 13 del RGPD, giusta l'allegato n. 2 del provvedimento in materia di videosorveglianza n. 1712680 adottato dal Garante in data 08 aprile 2010.

Non è necessario che l'informativa completa riveli la precisa ubicazione delle videocamere, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza; l'interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

L'informativa minima e completa possono non essere rese quando:

- i dati personali sono trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
 - il trattamento deve comunque essere effettuato in base ad obbligo previsto da una espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.
- e) il titolare deve nominare, ai sensi dell'art. 28 del RGPD, il **responsabile del trattamento interno** per ciascun o per tutti i sistemi o gli impianti di videosorveglianza;
- f) il responsabile del trattamento deve designare, ai sensi dell'art. 29 del RGPD, gli **incaricati del trattamento**;
- g) il responsabile del trattamento interno, qualora l'espletamento dell'intero trattamento o di alcune operazioni dello stesso siano affidate ad un soggetto esterno, deve designare quest'ultimo ai sensi dell'art. 28, par. 4, del RGPD, **responsabile del trattamento esterno**;
- h) inserire gli elementi essenziali del processo relativo al trattamento dei dati acquisiti tramite l'impianto di videosorveglianza nei **registri del trattamento** del titolare e del responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del RGPD;

4. Qualora i sistemi di videosorveglianza di soggetti privati siano direttamente collegati con il centro operativo informatico del Corpo di Polizia Locale l'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati utilizzando il modello semplificato di informativa "minima" di cui all'Allegato B). Nell'informativa completa reso disponibile agli interessati, deve essere, inoltre, indicato tale collegamento.

5. Il Sindaco provvede con appositi manifesti e comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Comune a dare apposita informazione alla collettività dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza, del loro eventuale incremento dimensionale e dell'eventuale loro successiva cessazione, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di almeno dieci giorni.

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	pag. 17
-------------------	--	------------

Articolo 13
Principi cui conformare il trattamento dei dati.

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti tramite l'uso di impianti di videosorveglianza per l'espletamento delle funzionali istituzionali del Comune di Pulsano deve essere conforme alla disciplina di cui al Regolamento UE n. 679/2016, al D.Lgs. n. 196/2003, al D.Lgs. n. 51/2018; ai provvedimenti del Garante della Privacy n. 1712680 dell'08/04/2010 "Linee guida in materia di installazione e uso degli impianti di videosorveglianza 2 e n. 467 dell'11/10/2018 "Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679"; nonché ai seguenti principi sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016.

Base giuridica: il trattamento dei dati deve fondarsi su una base giuridica stabilita dal diritto dell'Unione europea o dello Stato italiano. Alcune operazioni di trattamento, in particolare la comunicazione e la diffusione nonché la pubblicazione dei dati, possono essere svolte esclusivamente se previste specificamente da una norma di legge o di regolamento o da un atto amministrativo generale.

Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte del Comune di Pulsano è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in esecuzione di un obbligo legale ovvero per l'esercizio di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere predeterminate, esplicite e legittime; è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività di servizi istituzionali del Comune, al fine di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di un procedimento amministrativo o di un giudizio civile o penale, del dovere di comminare una sanzione amministrativa ovvero del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di comportamenti illeciti.

Principio di integrità e riservatezza. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare del trattamento di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

Principio di responsabilizzazione. Il Comune è tenuto a che siano rispettati i su riportati principi e deve essere in grado, in ogni momento, di comprovarlo attraverso la compilazione dei registri delle attività di cui all'art. 30 del Regolamento UE n. 679/2016.

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	pag. 18
-------------------	--	------------

CAPO VI SOGGETTI DEL TRATTAMENTO

Articolo 14 Titolare del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza, compresi quelli di proprietà dei soggetti pubblici e privati convenzionati per la sicurezza integrata, è il Comune di Pulsano, quale soggetto giuridico, che adotta i propri atti tramite il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco secondo le loro rispettive competenze di cui al d.lgs. n. 267/2000.
2. Compete al Comune di Pulsano, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali per il perseguimento dei rispettivi interessi pubblici individuati dalla legge, singolarmente o insieme ad altri soggetti pubblici e privati, determinare, tramite deliberazione della Giunta Comunale, per ciascun sistema o impianto di videosorveglianza da utilizzare la finalità del trattamento dei relativi dati da acquisire e individuare la norma giuridica che ne costituisce il fondamento.
3. Riguardo i mezzi da utilizzare per il trattamento dei dati, la Giunta Comunale determina i mezzi essenziali, cioè i mezzi strettamente legati alla finalità e alla portata del trattamento [tra cui: il tipo di dati personali da trattare, la durata del trattamento, le categorie di destinatari (chi può avere accesso ai dati) e le categorie degli interessati] nonché strettamente connessi alla liceità, necessità e proporzionalità del trattamento stesso; mentre compete al Comandante del Corpo di P.L. determinare i mezzi non essenziali riferiti agli aspetti più pratici legati all'esecuzione del trattamento (quali: la scelta di un particolare tipo di hardware o di software o le misure tecniche e organizzative di sicurezza specifiche).
4. Il trattamento dei predetti dati deve essere espletato nel rispetto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".
5. Il titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza informatica, nonché delle disposizioni impartite.

Articolo 15 Contitolare del trattamento

1. Ai sensi dell'art. 26 del RGPD si definiscono contitolari del trattamento due o più soggetti che concordemente determinano, in modo trasparente e mediante un accordo scritto, le finalità e i mezzi del trattamento.
2. Nel citato accordo i contitolari del trattamento definiscono le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal RGPD con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati e le rispettive funzioni di comunicazione delle informative da fornire agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD, salvo che dette rispettive responsabilità siano già individuate dal diritto dell'Unione Europea e/o dello Stato Italiano.

Articolo 16 Titolare autonomo del trattamento

1. Titolari autonomi del trattamento sono i soggetti esterni che, in funzione del proprio oggetto sociale, previa sottoscrizione di un contratto o di altro atto giuridico valido, forniscono al Comune, una prestazione specifica o un ben identificato servizio, trattando entrambe le parti gli stessi dati i cui risultati rappresentano, assieme, un unico beneficio per il medesimo Interessato.
2. E' Titolare autonomo del trattamento il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Comune affida lo svolgimento di un servizio, caratterizzato da uno o più dei seguenti elementi:

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	pag. 19
--------------------------	---	------------

- decide autonomamente la finalità e i mezzi del trattamento (es. il servizio taxi, la cui finalità principale non è il trattamento dei dati del cliente trasportato, ricevuti direttamente dal cliente o da una piattaforma di prenotazioni online, bensì il trasporto del cliente verso un corrispettivo);
- sebbene tratti gli stessi dati trattati dal Comune che li ha comunicati, la finalità e l'ambito del trattamento è determinato dalla legge e i mezzi del trattamento sono stabiliti in modo autonomo, sui quali il Comune non esercita alcun controllo relativo al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati (ad esempio: Poste italiane, una compagnia assicurativa, INPS, INAIL, un medico del lavoro);
- rispetta le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali applicabili al proprio settore pubblico o privato di appartenenza eventualmente non estensibili al Comune;
- fornisce la rispettiva informativa direttamente all'interessato.

Articolo 17 Responsabili del trattamento.

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, i Dirigenti dei Settori qualora nell'ambito del proprio Settore abbiano la disponibilità di monitor da cui possano visionare le immagini registrate dagli apparecchi di videosorveglianza, e, in caso di loro assenza o impedimento, i loro rispettivi sostituti sono designati, con decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 28 del RGPD, quali responsabili del trattamento, per conto del Comune, dei dati personali acquisiti tramite i predetti impianti nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
2. I predetti Responsabili del trattamento hanno titolo, a loro volta, per affidare, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 4, del RGPD, mediante un contratto o un altro atto giuridicamente valido, l'esecuzione di specifiche operazioni di trattamento per conto del Comune ad un dipendente comunale a tempo indeterminato inquadrato in una categoria non inferiore alla "D" ovvero ad un soggetto, persona fisica o giuridica, esterno all'organizzazione comunale designandoli rispettivamente sub-responsabile interno o esterno.
3. Il servizio di conservazione in cloud dei dati personali di cui il Comune di Pulsano è titolare del trattamento può essere affidato ad un soggetto giuridico, pubblico o privato, esterno soltanto a condizione che sia comprovato che le cloud destinatarie della conservazione siano ubicate nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato appartenente all'Unione europea e che il trattamento sia svolto nel rispetto delle norme del diritto dell'Unione europea e dello Stato italiano.
4. I responsabili e i sub-responsabili del trattamento vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze e delle istruzioni ricevute con l'atto di designazione, a che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e il trattamento dei dati sia pienamente conforme a quanto prescritto dal diritto dell'Unione europea e dello Stato italiano vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento, nonché in conformità alle Linee guida dell'EDPB e ai provvedimenti del Garante della Privacy pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale riferiti al trattamento di dati svolto da amministrazioni pubbliche.
5. I responsabili e i sub-responsabili sono tenuti ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
6. Nell'atto di designazione dei responsabili e dei sub-responsabili del trattamento devono essere indicati i compiti e i doveri di loro rispettiva competenza.
7. I responsabili e i sub responsabili del trattamento individuano per iscritto gli assegnatari delle chiavi per l'accesso ai locali ove sono posizionati gli impianti e/o i monitor che consentono il trattamento dei dati personali acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza o soltanto la visione delle immagini, delle chiavi degli armadi ove sono custoditi i supporti informatici mobili su cui sono state registrate le copie di backup dei predetti dati.
8. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale assegna, con atto scritto, ai Responsabili, ai Sub-responsabili e agli Incaricati del trattamento le password originarie per l'accesso ai sistemi di videosorveglianza, determinando le caratteristiche alfa-numeriche della password personale con cui sostituire tempestivamente la password originaria. La password personale deve essere sostituita da ciascuno degli assegnatari ogni dodici mesi. I sistemi

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	pag. 20
--------------------------	---	------------

di videosorveglianza impediscono automaticamente alle persone autorizzate di poter accedere agli stessi sistemi qualora la rispettiva password personale non sia stata sostituita al termine del predetto periodo di tempo.

Articolo 18
Accesso ai locali ospitanti gli strumenti informatici.

1. L'accesso ai locali ove sono posizionati gli impianti di videosorveglianza e/o i monitor da cui sono visionabili le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza è consentito soltanto al Sindaco, ai rispettivi Responsabili e sub-responsabili del trattamento di cui all'articolo 17 e agli incaricati del trattamento delle predette immagini addetti rispettivamente al Corpo di Polizia Locale ovvero ai servizi ospitati negli edifici pubblici video sorvegliati all'uopo autorizzati dal relativo Responsabile del trattamento.
2. Eventuali accessi ai suddetti locali da parte di persone diverse dai soggetti di cui al comma 1, quali gli appartenenti alle Forze di Polizia di Stato, devono essere autorizzati di volta in volta, con motivato provvedimento scritto, dal Comandante del Corpo di P.L..
3. Possono essere autorizzati all'accesso ai suddetti locali soltanto gli Incaricati del trattamento appartenenti ai servizi istituzionali del Comune e per operazioni correlate alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali, previamente autorizzati per iscritto dal Comandante del Corpo di P.L. o dal competente Responsabile del trattamento.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare illecite acquisizioni di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso ai locali per la manutenzione degli impianti strutturali degli stessi locali o degli impianti informatici ovvero per la pulizia degli stessi locali.
5. Il Comandante del Corpo di P.L. e i Responsabili del trattamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso ai locali e/o agli impianti di videosorveglianza.
6. Anche per le persone autorizzate alla manutenzione dell'hardware e dei software degli impianti di videosorveglianza si applicano le disposizioni afferenti l'attribuzione della password di accesso.

Articolo 19
Incaricati del trattamento.

1. Il Comandante del Corpo di P.L. e gli altri Responsabili del trattamento designano, nell'ambito degli addetti appartenenti al proprio settore, le persone fisiche da autorizzare all'accesso dei dati personali acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza e all'esecuzione di specifiche operazioni di trattamento degli stessi dati.
2. Gli incaricati possono essere nominati tra i dipendenti comunali inquadrati nelle categorie "D", "C" e "B", i quali, previa adeguata istruzione sull'uso dell'hardware e dei software attinenti ai sistemi di videosorveglianza nonché delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, diano idonea garanzia per esperienza, capacità ed affidabilità del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione degli impianti di videosorveglianza e le operazioni di trattamento dirette a perseguire penalmente gli autori di reati sono riservate agli addetti al Corpo di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Le operazioni di trattamento dei dati necessarie per la redazione degli atti amministrativi diretti alla comminazione delle sanzioni pecuniarie amministrative correlate alla violazione di disposizioni legislative e regolamentari e di ordinanze sindacali o dirigenziali sono espletate anche da dipendenti comunali all'uopo designati quali incaricati del trattamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password e/o delle chiavi di accesso ai locali ove sono allocati i sistemi di videosorveglianza e le postazioni per la visione e l'estrapolazione delle immagini.

CAPO VII SICUREZZA DEI DATI

Articolo 20 Sicurezza del trattamento.

1. Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, devono tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che possono derivare in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, avvenuti anche in modo accidentale o illegale, nonché dalla divulgazione o dall'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
2. Al fine di evitare i predetti rischi nonché il rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso anche le seguenti misure:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati;
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Articolo 21 Provvedimenti in caso di violazione di dati personali.

1. In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento è tenuto a notificare tale violazione al Garante della Privacy e, se la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, a comunicare la violazione all'interessato, ai sensi rispettivamente degli articoli 33 e 34 del RGPD.

CAPO VII DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 22 Diritti dell'interessato

1. In relazione ai propri dati personali l'interessato può esercitare i seguenti diritti previsti dal RGPD:
 - a) diritto di accesso; (art. 15)
 - b) diritto di rettifica e di integrazione; (art. 16)
 - c) diritto alla cancellazione o "diritto all'oblio"; (art. 17)
 - d) diritto di limitazione di trattamento; (art. 18)
 - e) diritto di conoscere i destinatari a cui sono stati trasmessi i dati; (art. 19)
 - f) diritto alla portabilità dei dati, escluso se il trattamento è necessario per l'esercizio di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune; (art. 20)
 - g) diritto di opposizione; (art. 21)
 - h) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. (art. 22)

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	pag. 22
--------------------------	---	------------

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. (art. 2-terdecies D.Lgs. 196/2003)
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze per esercitare i su menzionati diritti possono essere presentate personalmente all'Ufficio protocollo del Comune ovvero trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, indirizzandole al Sindaco del Comune o, se conosciuto al competente Responsabile del trattamento. Il termine entro cui si dovrà riscontrare a dette istanze è quindici giorni dalla data del loro ricevimento.

Articolo 23
Strumenti di tutela dell'interessato

1. L'interessato, qualora ritenga che i suoi dati personali siano stati trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016, può esperire le seguenti azioni a tutela dei suoi diritti:
 - a) diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy (art. 77 RGPD)
 - b) diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del Garante della Privacy (art. 78 RGPD)
 - c) diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento (art. 79 RGPD)
 - d) diritto al risarcimento del danno (art. 81 RGPD)

CAPO VIII
NORME FINALI

Articolo 24
Pubblicità e divulgazione del presente Regolamento,

1. Il presente Regolamento, è pubblicato all'Albo pretorio online per quindici giorni consecutivi, unitamente alla deliberazione con cui è stato adottato, a norma dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed è, altresì, pubblicato nella sottosezione di secondo livello "Atti generali" della sezione "Amministrazione trasparente" a norma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.
2. Il Segretario Generale cura che copia del presente Regolamento sia inviata ai Responsabili dei settori, munita degli estremi della deliberazione con cui è stato approvato.

Articolo 25
Entrata in vigore e sostituzione del precedente Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con cui è adottato, e dalla stessa data sostituisce il precedente Regolamento in materia di videosorveglianza approvato dal Commissario Straordinario n. 46 del 06/04/2023.



COMUNE DI PULSANO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA

(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016)



La registrazione è effettuata dal Comune di Pulsano
contatti:

protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it

telefono 0995312206

Contatti del Responsabile della protezione dei dati:

responsabileprotezionedati@comune.pulsano.ta.it

telefono 0995312206

Le immagini saranno conservate per un periodo di tempo
di 7 giorni, fatte salve esigenze procedurali di polizia
giudiziaria.

Finalità della videosorveglianza:

L'interessato ha diritto di accedere ai propri dati ed
esercitare gli altri diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento UE 2016/679.

L'informativa completa è disponibile:

- sul sito www.comune.Pulsano.ta.it



COMUNE DI PULSANO

INFORMATIVA COMPLETA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ACQUISITI TRAMITE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER **(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679)**

PREMESSA

Il Regolamento dell'Unione europea n. 679 del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "Regolamento" o "RGDP") e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito anche con "Codice") contengono le disposizioni dirette a disciplinare la materia relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito anche "dati") espletato da soggetti giuridici pubblici e privati.

DESTINATARI DELLA PRESENTE INFORMATIVA

I destinatari della presente informativa sono le persone fisiche (di seguito anche "interessati") i cui dati personali (immagini) sono acquisiti da questo Comune tramite il sistema di videosorveglianza per del Comune di Pulsano.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

In questo documento sono descritte, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, le informazioni relative alle modalità del trattamento dei dati personali (immagini, fotogrammi, video) relativi alle persone fisiche, identificate o identificabili, acquisite tramite apparecchi di videosorveglianza utilizzato da questo Comune, al fine di poter espletare l'obbligatoria attività amministrativa, in conformità alle norme di legge e di regolamento, necessaria per identificare le persone fisiche che compiono comportamenti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari e, conseguentemente, per poter comminare le correlate sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.

DEFINIZIONI

Per «**dato personale**» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (definito «**interessato**»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Per «**trattamento**» si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati applicate a dati personali, quali: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.

Per «**titolare del trattamento**» si intende la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Per «**responsabile del trattamento**» si intende la persona fisica o giuridica che mette in atto, per conto del Titolare del trattamento, misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGDP e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

Per «**incaricato del trattamento**» si intende la persona fisica, espressamente designata dal titolare o dal responsabile del trattamento, la quale svolge specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, sotto la loro autorità e responsabilità.

Per «**responsabile della protezione dei dati**» si intende il soggetto, persona giuridica o persona fisica, che svolge i compiti di assistenza e di consulenza del titolare del trattamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pulsano, con sede legale in Pulsano (c.a.p. 74026) alla Via degli Orti, n. 37, i cui dati di contatto sono: e-mail: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it - telefono 0995312206

RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile interno del trattamento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, i cui dati di contatto sono: e-mail: - telefono: 099

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile esterno del trattamento è al quale è affidata la gestione del sistema di videosorveglianza, i cui dati di contatto sono: e-mail: - telefono:

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali sono: e-mail: responsabileprotezionedati@comune.pulsano.ta.it - telefono 0995312206

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività di trattamento dei dati personali (le immagini) acquisite tramite gli impianti di videosorveglianza sono lecite in quanto, rientrando la gestione del servizio di tra le funzioni istituzionali del Comune di Pulsano (ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, sono necessarie per svolgere compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri.

Per espletare le operazioni di trattamento il Comune **non deve richiedere il consenso dell'interessato**.

PRINCIPI E MISURE DI SICUREZZA DEL TRATTAMENTO

Le operazioni di trattamento saranno espletate in conformità ai seguenti principi previsti dall'art. 5 del RGDP: di liceità, correttezza e trasparenza; di limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; di esattezza, di limitazione della conservazione; di integrità e riservatezza.

Il trattamento e la conservazione dei dati è effettuato, tramite **mezzi informatici, telematici e analogici**, dal Comune di Pulsano e dal predetto Responsabile esterno del trattamento, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle predette finalità pubbliche, attuando **misure tecniche e organizzative adeguate** in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza degli stessi dati.

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

Delle su indicate operazioni di trattamento, previste dall'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del RGDP, sono effettuate soltanto quelle che, secondo le norme di legge e/o di regolamento, sono indispensabili per espletare i procedimenti amministrativi attinenti alle predette finalità del trattamento.

Le operazioni di comunicazione e diffusione dei dati saranno espletate esclusivamente nei casi e con le modalità espressamente previsti da norme di legge e/o di regolamento.

Non saranno comunque mai diffusi dati particolari (così detti "sensibili") e dati relativi a condanne penali e reati (così detti "giudiziari") di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10 del RGDP.

Non saranno svolti processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Non saranno trasferiti dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale diversi dai Paesi appartenenti all'Unione Europea.

CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti tramite gli impianti di videosorveglianza saranno conservati fino ad un massimo di sette (7) giorni successivi alla data di acquisizione, onde consentire l'attivazione dei procedimenti per perseguire a norma di legge gli autori dei predetti comportamenti illeciti.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato anche oltre il predetto periodo di tempo per la comminazione delle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Al fine di tutelare i propri dati personali, l'interessato può esercitare, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 del Regolamento, i seguenti diritti:

- a) diritto di accesso; (art. 15)
- b) diritto di rettifica e di integrazione; (art. 16)
- c) diritto alla cancellazione o "diritto all'oblio"; (art. 17)
- d) diritto di limitazione di trattamento; (art. 18)
- e) diritto di conoscere i destinatari a cui sono stati trasmessi i dati; (art. 19)
- f) diritto di opposizione; (art. 21)
- g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. (art. 22)

Per esercitare i su indicati diritti l'interessato può presentare le istanze all'Ufficio protocollo di questo Comune, sito in Pulsano (c.a.p. 74026) alla Via degli Orti, n. 37, direttamente o tramite un servizio di consegna della posta o invio al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it .

La sottoscrizione dell'istanza avvenuta dinanzi al dipendente comunale addetto all'Ufficio protocollo non deve essere autenticata. All'istanza inviata tramite un servizio di consegna della posta o tramite posta elettronica deve essere allegata una fotocopia in carta semplice della carta d'identità dell'interessato in corso di validità.

Per la presentazione dell'istanza tramite altra persona all'uopo delegata è necessario che la sottoscrizione dell'interessato istante sull'atto di delega sia autenticata e il presentatore delegato dimostri la sua identità tramite la presentazione della carta d'identità originale o della fotocopia in carta semplice se si avvale della posta elettronica.

In caso di esercizio di uno qualsiasi dei su menzionati diritti, è onere del Titolare verificare che l'interessato sia legittimato ad esercitarlo e all'istanza verrà dato riscontro, di regola, entro un mese.

Qualora l'interessato ritiene che il trattamento dei suoi dati sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento può esercitare il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy (art. 77 Reg. e art. 142 Codice) e il diritto di proporre ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 79 Reg. e art. 152 Codice).

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA

Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa, dandone pubblicità agli interessati.

Pulsano, data ▼

Per il Titolare del trattamento
IL SINDACO





COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELLE VIDEOCAMERE MOBILI

(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ▼ del ▼)

Art. 1

Ambito di applicazione del disciplinare

1. Il presente disciplinare si applica per l'utilizzo di videocamere mobili da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per specifiche esigenze volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del Regolamento comunale di videosorveglianza, previa verifica delle circostanze che ne giustificano le riprese e l'eventuale impatto sulla protezione dei dati ove ne sussistano i presupposti.
 2. Il presente disciplinare tecnico deve essere distribuito al personale del Corpo di Polizia Locale e pubblicato sul sito istituzionale del Comune unitamente al Regolamento comunale sulla videosorveglianza e all'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
 3. I dispositivi di videosorveglianza mobili possono essere delle seguenti tipologie:
 - autovelo** : strumento elettronico utilizzato per misurare la velocità di un autoveicolo al fine di contestare la violazione dell'art. 142 del C.d.S.
 - photored**: strumento elettronico utilizzato per l'accertamento dell'attraversamento con semaforo rosso in violazione dell'art.146 cds;
 - Scout e Scout-speed** : strumentazione elettronica, dotata di telecamera e laser, installata a bordo di una autovettura istituzionale per effettuare le seguenti operazioni:
 - misurazione della velocità per la violazione dell'art. 142 del C.d.S. effettuata in modalità di stazionamento o con vettura in movimento;
 - rilevamento della lettura delle targhe dei veicoli utile per perseguire le infrazioni al C.d.S. ovvero la mancata scadenza revisione periodica e la mancata copertura assicurativa obbligatoria;
 - possibilità di effettuare fotogrammi e registrazioni video per la contestazione di infrazioni al C.d.S. e accertamenti di varia natura per il controllo del territorio;
 - **body-cam** : telecamera indossata sul un capo di vestiario di un addetto al Corpo di Polizia Locale ovvero
 - **dash-cam** : telecamera posizionata a bordo dei veicoli di servizio della Polizia Locale;
 - **drone** : strumento, dotato di videocamere, che tramite un telecomando da remoto può sollevarsi dal terreno e sorvolare aree del territorio per esigenze di protezione civile, di tutela dell'ambiente, di sicurezza e ordine pubblico, di espletamento di servizi di polizia locale (monitoraggio della viabilità, delle attività edilizie, del conferimento abusivo di rifiuti, di esercizio di discariche abusive di rifiuti, ecc.);
 - **telecamere nomadiche** :
- e quant'altro la tecnologia metta a disposizione.

Art. 2

Valutazione d'impatto.

1. Relativamente agli adempimenti, alle garanzie e alle tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali sarà cura del Comandante del Corpo di P.L. provvedere, prima dell'avvio dell'attività di registrazione, alla redazione dell'apposita valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, ove ne sussistano i presupposti.

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	Allegato C
--------------------------	---	-------------------

Art. 3

Attivazione e disattivazione. Scheda di memoria. Sovraiscrizione.

1. Le dash cam, telecamere a bordo veicolo, si attivano automaticamente in registrazione con l'avviamento del veicolo e si disattivano con lo spegnimento del veicolo. Le registrazioni delle dash cam vengono automaticamente sovrascritte dal dispositivo medesimo nelle 24 ore successive.
2. Ciascuna body cam è dotata della propria scheda di memoria. Le schede di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovranno contenere alcun dato archiviato.

Art. 4

Assegnazione di dispositivi.

1. Il Comandante provvederà a fornire di body cam a ciascun Agente che svolga prevalentemente servizio esterno; la consegna del dispositivo è da intendersi in via continuativa, salvo diverse disposizione e la stessa è annotata su apposito registro informatico a cura del Comando.
2. Ogni veicolo potrà essere dotato di dash cam, responsabile delle registrazione audio/video del dispositivo è l'operatore di Polizia Locale che utilizza il veicolo assegnato sulla base dell'ordine del servizio giornaliero.

Art. 5

Attivazione dispositivo body cam.

1. All'inizio del turno di servizio, gli Agenti e/o gli Ufficiali, ai quali è stata assegnata una body cam, dovranno indossarla in posizione ben visibile sulla divisa ed attivarla. Tuttavia le microcamere potranno registrare solo ed esclusivamente nel caso in cui l'operatore di Polizia Locale attivi la registrazione.

Art. 6

Ambito e modalità di utilizzo.

1. L'operatore di Polizia locale è tenuto ad attivare la registrazione mediante body cam solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità al verificarsi di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, in caso di pericolo imminente per persone e/o cose, nell'ambito delle finalità dell'accertamento e delle repressione dei reati e in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e di ordine pubblico che facciano presupporre, a suo giudizio situazioni di criticità.
2. Il dispositivo body cam può essere attivato anche nell'ambito dei controlli stradali, in considerazione della potenziale pericolosità della viabilità lungo specifici tratti stradali, che saranno individuati con disposizione di servizio del Comandante.
3. Tali sistemi potranno essere attivati dal Comandante del Corpo di Polizia Locale che dispone il servizio di pattugliamento o in sostituzione da altro Agente di P.L. cui compete dirigere detto servizio già previsto nell'ordine di servizio ovvero, in assenza dei predetti ordini di attivazione, dal capo pattuglia in relazione all'evolversi delle esigenze che lo rendessero necessario.
4. Il sistema può essere attivato anche dal singolo Agente di P.L., in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza personale o di soggetti terzi che facciano presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere una assoluta tempestività dell'iniziativa per prevenire l'imminente pericolo per l'integrità propria o di altre persone. A titolo esemplificativo si individuano le ipotesi di esecuzione attività di polizia giudiziaria, la necessità di documentare l'infortunistica stradale, nonché la tutela della sicurezza degli astanti o degli operatori oppure per comprovare il corretto svolgimento delle attività istituzionali, nei casi di particolare criticità. Lo stesso operatore di polizia locale ne disporrà la disattivazione.
5. Ciascun operatore munito di uno dei suddetti dispositivi ha l'obbligo di avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione audio/video. Tale avviso deve emergere nel contenuto della registrazione.

Art. 7

Conservazione e gestione delle immagini e dei fotogrammi registrati

1. Gli operatori che hanno eseguito una registrazione con la body cam ovvero debbano acquisire la registrazione della dash cam del veicolo assegnato, hanno l'obbligo, al termine del servizio, di compilare un foglio di consegna e affidare tutta la documentazione video realizzata al competente Ufficiale di Polizia Giudiziaria responsabile di turno, il quale provvederà a riversare le registrazioni su apposito file del server e farne una copia di backup.

Comune di Pulsano	Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza	Allegato C
--------------------------	---	-------------------

2. Ad ogni operatore di polizia locale è fatto assoluto divieto di alterare, cancellare e/o duplicare le registrazioni video nonché di farne uso personale e di darne diffusione con qualunque mezzo.
3. Le immagini e i fotogrammi registrati potranno essere visionati solo ed esclusivamente dagli addetti al Corpo di P.L. o dagli appartenenti ad altri Corpi di Polizia debitamente autorizzati dal Comandante, dal Vice Comandante e dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria responsabile dell'Ufficio o Reparto interessato.
4. Le immagini e i fotogrammi registrati dalle apparecchiature mobili dovranno essere riversate, non appena terminato il servizio nell'ambito del quale sono stati acquisiti, nell'apposito supporto informativo, ubicato presso il Comando di P.L., a ciò destinato ed dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a sette giorni successivi al riversamento. Trascorso il predetto periodo di tempo dovranno essere cancellati a cura dell'addetto al Corpo di P.L. competente a svolgere tale operazione di cancellazione, salva la inderogabile esigenza di conservarli oltre al predetto periodo, allorché, nel rispetto delle correlate finalità da perseguire, sia necessario che la conservazione si protragga per un periodo di tempo superiore per la conclusione del procedimento afferente la comminazione della sanzione pecuniaria amministrativa correlata alla violazione di disposizioni di leggi o di regolamenti ovvero per conservare le prove dei comportamenti illeciti risultanti dalle immagini registrate da perseguire obbligatoriamente ai sensi di legge nelle competenti sedi giurisdizionali.
5. L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria responsabile dell'Ufficio che ha in carico la registrazione dovrà provvedere alla tempestiva cancellazione delle immagini nelle ipotesi in cui siano state effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per la sicurezza pubblica o per la sicurezza urbana poi non concretizzatesi.
6. L'estrazione delle immagini e dei fotogrammi è consentita esclusivamente per perseguire le finalità per cui sono state raccolti; mentre la loro diffusione tramite qualsiasi mezzo potrà essere eseguita soltanto se tale operazione abbia come fondamento una norma di legge o di regolamento. E' sempre vietata la diffusione dei dati attinenti alla salute intesi come qualsiasi informazione «da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici».

Art. 8

Formazione degli addetti al Corpo di Polizia Locale

1. Il Comandante del Corpo di P.L. deve provvedere a che agli appartenenti allo stesso Corpo utilizzatori delle predette apparecchiature di videosorveglianza mobili sia fornita una adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e in particolare in ordine ai limiti e alle modalità di utilizzo dei predetti strumenti.

Art. 9

Divieto di controllo dei lavoratori

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, deve essere rispettato il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori sui luoghi di lavoro attraverso i dispositivi di videosorveglianza.